

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 20603 Anno 2021**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: GUARDIANO ALFREDO**

**Data Udiienza: 15/02/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

VARSI GIANCARLO nato a CARBONIA il 22/03/1944

avverso la sentenza del 20/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMA


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore



## FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 29.9.2017, aveva condannato Varsi Giancarlo alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittogli, nella sua qualità di amministratore unico, dal 27.7.2010 fino al fallimento, della "TECNO.SI.TECNOLOGIA E SICUREZZA SRL" dichiarata fallita il 12.7.2011.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione da parte del giudice di primo grado, ex art. 507, c.p.p., e del giudice di secondo grado, ex art. 603, c.p.p., di una prova decisiva, rappresentata dalla escussione in qualità di testimoni dei componenti dello studio di dottori commercialisti "Squillino e Manfredi", che avrebbero potuto confermar come lo studio abbia continuato a tenere la contabilità della società fallita, anche quando il Varsi sostituì il coimputato Mazzoni nella carica di amministratore di diritto della suddetta società, circostanza che, una volta accertata, consente di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al Varsi, apparendo, infine, l'assunzione della invocata prova testimoniale anche necessaria per chiarire aspetto "oltremodo contraddittori della prospettazione fornita dal coimputato Mazzoni".

2.1. Con requisitoria scritta del 28.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio al giudice di secondo grado per la determinazione della durata delle pene accessorie e dichiarato inammissibile nel resto.

3. La sentenza impugnata va annullata, con rinvio, limitatamente alla durata delle pene accessorie cd. fallimentari irrogate al Varsi, dovendosi



il ricorso dichiarare inammissibile con riferimento al motivo di impugnazione da quest'ultimo articolato.

4. Ed invero, con particolare riferimento al profilo della ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate e fattuali, che si risolvono nella pedissequa e generica reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Giova solo ribadire al riguardo alcuni consolidati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali si è conformata la corte territoriale, a partire dall'affermazione, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, la responsabilità penale trova il suo ultimo fondamento nel diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

Tale obbligo non viene meno nel caso in cui l'amministratore si sia rivolto ad un terzo, dotato di specifica competenza, per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili.

Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, Rv. 231707; Cass., Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133).



Non può, pertanto, non condividersi l'assunto secondo cui a norma degli artt. 2214 e 2241, c.c., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.

Principio che opera nel caso di condotta inquadabile sia in reati punibili per dolo o colpa, come la bancarotta semplice, sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo, come la bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998).

Alla luce di tali considerazioni appare evidente la manifesta infondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo in tema di rinnovazione dell'istruttoria, in quanto, stante la sussistenza di uno specifico obbligo di vigilanza in capo al Varsi nei termini innanzi precisati, risulta del tutto irrilevante l'escussione dei componenti dello studio professionale indicato dal ricorrente.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236; Cass., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577), lacune o manifeste illogicità, che, peraltro, il ricorrente, nella sua generica prospettazione, nemmeno specifica, e, comunque, del tutto inesistenti nel caso in esame.

Per altro verso si osserva che in tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente



richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 4, n. 8083 dell'8.11.2018, rv. 275149; Sez. 6, Sentenza n. 724 del 08/11/1993, rv. 196218).

Profilo, quello della manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, sul quale il ricorrente non si è soffermato se non, come si è detto, in maniera assolutamente generica.

5. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, l. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione di tale decisione si è osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, non necessariamente deve essere parametrata alla stessa durata della pena principale ai sensi dell'art. 37, c.p., in quanto i principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, posti alla base della decisione di illegittimità costituzionale, non consentono di applicare alcun tipo di automatismo sanzionatorio.



Pertanto, in una serie di arresti la Suprema Corte, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un recente arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, l. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del Varsi, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale e della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, irrogate nei suoi confronti.



La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannata al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 15.2.2021.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



---